



COMUNE DI GAMBATESA
Provincia di Campobasso

COPIA

DELIBERAZIONE DI
CONSIGLIO COMUNALE

Numero **12** del **06-08-2020**

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DEL TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI (TARI) NUOVO METODO TARIFFARIO ARERA: ANNO 2020.

L'anno **duemilaventi** il giorno **sei** del mese di **agosto** alle ore **19:00**, in sessione **Straordinaria** in **Prima** convocazione in seduta **Pubblica** previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, è stato convocato il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Sig. Avv. **Genovese Carmelina** nella sua qualità di **SINDACO** e sono rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

Genovese Carmelina	Presente	Abiuso Marco	Presente
Abiuso Pasquale	Presente	Concettini Salvatore	Presente
Di Ielsi Chiara	Presente	Del Zingaro Giusi	Presente
Corvino Tommaso	Presente	Curiale Pasquale Antonio	Presente
Venditti Emilio	Presente	Giantomasi Giuseppina	Presente
Diasio Mariano	Presente		

ne risultano presenti n° **11** e assenti n° **0**.

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE **Crocco Giuseppina**, con funzioni consultive e referenti ai sensi dell'articolo 97 del D.Lgs. 18/08/2000 n°267, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta di deliberazione, predisposta dal responsabile del servizio finanziario che di seguito si riporta;

Richiamata la Deliberazione ARERA n.443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 che definisce criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021, introducendo nell'allegato A i criteri metodologico-applicativi del nuovo metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR);

Visto che il Piano Economico Finanziario (PEF), introdotto dall'art.8 del D.P.R. 27 aprile 1999 n.158 è stato oggetto di una riformulazione con la Deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF;

Considerato che:

- il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche e dei costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

- i costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati vengono individuati facendo riferimento ai criteri definiti dal D.P.R. 27/04/1999 n.158 e definiti ogni anno sulla base del Piano finanziario degli interventi che ne determina i costi operativi di gestione (CG) e i costi comuni (CC) nonché i costi d'uso del capitale (CK);

Visti il nuovo Piano Finanziario predisposto per l'anno 2020, costituito dallo schema di PEF come da appendice 1 della Deliberazione ARERA 443, dalla Relazione illustrativa e dalle Schede riepilogative con il calcolo delle singole tariffe distinte in domestiche approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 11/2020 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile;

Dato atto che il Piano Finanziario opera la corretta individuazione e classificazione dei costi operativi di gestione, dei costi comuni e dei costi d'uso del capitale, sulla base delle disposizioni del D.P.R. 158/1999, per la determinazione complessiva del costo del servizio da coprire con la TARI, nonché la corretta ripartizione delle singole componenti di costo quali fissi o variabili;

Visti:

- gli artt. 201 e 238, comma 5, del D.Lgs n.152/2006 e s.m.i. nonché l'art.8, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999 e s.m.i.;

- l'art.53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n.388, come modificato dall'art.27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n.448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Dato Atto che il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2020 è stato ulteriormente differito, da ultimo, al 30 settembre 2020, con Decreto-Legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. n. 25, relativo alla G.U. 18/07/2020, n. 180);

Visto l'art.1, comma 654, della legge n.147/2013, che stabilisce che in fase di determinazione delle tariffe deve essere assicurata l'integrale copertura dei costi di investimento e di esercizio del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti.

Atteso che, ai sensi del comma 767, dell'art.1, L.n.160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Visto il Regolamento comunale di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 27/07/2014 modificato con Delibera del C.C. n. 3 del 30/03/2017;

Esaminato l'allegato prospetto riassuntivo delle tariffe del tributo comunale sui rifiuti, predisposto dal competente ufficio comunale, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

Vista:

- la nota IFEL del 24 aprile 2020, avente ad oggetto: "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;
- la deliberazione di ARERA nr. 158 del 5 maggio 2020, avente ad oggetto: "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- la nota di IFEL del 31 maggio 2020 di approfondimento delle agevolazioni previste dalla deliberazione di ARERA nr. 158/2020;

Considerato che:

• l'attuale contesto di straordinaria emergenza sanitaria, generata dal contagio da COVID-19, rende opportuno, in conformità al principio di sussidiarietà, di introdurre interventi agevolativi per le utenze non domestiche al fine di dare supporto alle attività economiche che hanno subito i maggiori effetti negativi a causa del lockdown imposto dal Governo, tutt'ora presenti, sulla base dei criteri e dei requisiti che verranno di seguito esposti;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dalle utenze TARI, in ragione dell'attuale problematico contesto a livello socio-economico;

Ritenuto:

• per il contesto sopra illustrato e per la specifica situazione dell'ente, di procedere all'approvazione delle tariffe TARI da applicare per l'anno 2020 riportate nell'allegato elenco che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

• di prevedere per le utenze non domestiche, che a causa del Covid-19 hanno dovuto sospendere le loro attività o esercitarle in forma ridotta, una riduzione determinata come segue:

- *quota variabile ridotta nella misura forfetaria del 50% per le attività chiuse per tutto il periodo emergenziale e con gravi conseguenze economiche anche nella fase della riapertura;*

- *quota variabile ridotta nella misura forfetaria del 30% per tutte le altre attività (parzialmente chiuse e/o aperte solo per l'erogazione parziale dei servizi) ad eccezione dell'indotto alimentare, farmacie e commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari e banche o uffici finanziari.*

Dato atto che il minor gettito, stimato in circa €. 4.000,00 derivante dalle suddette riduzioni, sarà finanziato, con apposita variazione al bilancio 2020/2022, a seguito della determinazione effettiva del ruolo, in sede di assestamento generale, mediante risorse proprie di bilancio estranee al tributo TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;

Sentita l'illustrazione dell'argomento fattane dal Sindaco-presidente il quale riferisce che le tariffe predisposte secondo gli indirizzi formulati dall'ARERA, prevedono la riduzione, per la parte variabile, del 50% per le attività che hanno subito la chiusura a causa della emergenza

sanitaria da covid 2019 e del 30% per quelle che hanno subito minore entrate per rallentamento delle attività sempre a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID -19. Lo sgravio non andrà a ricadere sugli altri utenti, ma sarà finanziato con risorse proprie di bilancio, con apposita variazione, a seguito di esatta determinazione del minor gettito conseguito;

Il Consigliere Diasio, a nome del proprio gruppo, esprime la propria dichiarazione di voto favorevole che di seguito si riporta, anche in allegato scritto consegnato alla segreteria nel corso della seduta:

- “il nostro voto favorevole è giustificato dall'adozione di alcune riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche, misure a sostegno di quelle attività chiuse, o parzialmente chiuse durante tutto il periodo del emergenziale, contrariamente avremmo espresso voto negativo in quanto riteniamo che si potevano adottare altre azioni, per contenere i costi di gestione del servizio rifiuti urbani. Azioni che avrebbero portato sicuramente ad una riduzione delle tariffe. Dalla relazione finanziaria si evince che l'amministrazione prevede, entro l'anno, di mettere in funzione la compostiera di comunità tanto pubblicizzata: a nostro avviso questa azione più che un risparmio potrebbe portare ulteriori costi qualora non vi sia una corretta differenziazione dei rifiuti. Staremo a vedere cosa succederà in futuro.”

In merito alla compostiera ed alla sua entrata in funzione il Sindaco risponde: “per la compostiera, acquistata con finanziamento pubblico e compartecipazione comunale, confido nel funzionamento della macchina. L'iter autorizzatorio per l'attivazione della stessa si è rilevato più complesso del previsto. Si tenga conto che trattasi di un sistema nuovo, un progetto sperimentale, con pochi casi in Italia e forse l'unico in Molise. L'Arpa ha preteso delle modifiche che hanno richiesto tempo e ulteriori costi. Se la compostiera funzionerà, come speriamo, si avranno numerosi vantaggi. Si recupererà sulla spesa dei rifiuti, sul trasporto e sulla manutenzione delle macchine. Si spenderà qualcosa in più per l'addetto alla macchina che dovrà vigilare sulla corretta differenziazione dei rifiuti. Nel 2015 è partita la differenziata, oggi siamo a poco più del 60%, dobbiamo arrivare all'80% e continuare con l'attività di sensibilizzazione alla corretta differenziazione dei rifiuti. È una materia in evoluzione, un progetto nuovo che va ovviamente sperimentato.

Visto il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267–T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente;

Visto il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267–T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il Dlgs 267/2000 e s.m.i.

Visto lo Statuto Comunale ed i vigenti regolamenti comunali;

Procedutosi alla votazione, con il seguente risultato, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti e votanti n.11;

Con voti: unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano:

DELIBERA

- 1) **Di approvare** le tariffe del nuovo Tributo Comunale sui Rifiuti (TARI) per l'anno 2020 nelle misure riportate nell'allegato prospetto, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) **di approvare**, per i motivi espressi in premessa, per l'anno 2020 le seguenti riduzioni tariffarie per le utenze non domestiche:
 - quota variabile ridotta nella misura forfetaria del 50% per le attività chiuse per tutto il periodo emergenziale e con gravi conseguenze economiche anche nella fase della riapertura;
 - quota variabile ridotta nella misura forfetaria del 30% per tutte le altre attività (parzialmente chiuse e/o aperte solo per l'erogazione parziale dei servizi) ad

eccezione dell'indotto alimentare, farmacie e commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari e banche o uffici finanziari.

- 3) **Di stabilire** che il versamento del tributo comunale sui rifiuti (TARI) per l'anno 2020 sia effettuato in n. 3 (tre) rate di pari importo, aventi le seguenti scadenze:
 - 1^ rata o rata unica: entro il 15 settembre 2020;
 - 2^ rata: entro il 15 novembre 2020;
 - 3^ rata: entro il 15 dicembre 2020;
- 4) **Di dare atto** che il minor gettito, derivante dalle suddette riduzioni, stimato in circa €. 4.000,00, sarà finanziato, con apposita variazione al bilancio 2020/2022 mediante risorse proprie di bilancio estranee al tributo TARI, consentendo il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- 5) **Di dare atto** che le tariffe approvate con la presente deliberazione entrano in vigore il 01.01.2020;
- 6) **Di dare atto**, altresì, che alle tariffe come innanzi approvate si applicano le riduzioni e le agevolazioni per particolari condizioni di utilizzo così come determinate dal Regolamento comunale sul tributo;
- 7) **Di dare atto** che sull'importo complessivamente dovuto per il tributo sui rifiuti, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali (T.E.F.A.) di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992, nella misura del 5% deliberata dalla Provincia di Campobasso per l'anno d'imposta 2020.
- 8) **Di dare atto** che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

Successivamente, con separata votazione, con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano, il presente provvedimento è dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art.134 del T.U. degli Enti Locali.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Genovese Carmelina

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ CONTABILE, ai sensi dell'art'49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n°267 sulla proposta di deliberazione.

Gambatesa, lì 30-07-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to CONTE ROSARIO

Si esprime parere Favorevole in ordine alla REGOLARITÀ TECNICA ai sensi dell'art'49, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n°267 sulla proposta di deliberazione.

Gambatesa, lì 30-07-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to MAGGIO MARIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Reg. Pub. n° 355

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi a partire dal 10-08-20 sul sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma1, della legge 18 giugno 2009, n. 69).

Gambatesa, lì 10-08-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Il Sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, attesta che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 07-07-20,

- ▶ poiché dichiarata immediatamente eseguibile (*Art. 134, comma 4, DLgs. n° 267/2000*);
- poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla sua pubblicazione (*Art. 134 comma 3, D.Lgs. n° 267/2000*).

Gambatesa, lì 07-07-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Crocco Giuseppina

Per copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Gambatesa, lì 10-08-20

IL SEGRETARIO COMUNALE
Crocco Giuseppina